

Avv. Pasquale Marotta
Patrocinante in Cassazione ed altre Corti Superiori
Specializzato in Diritto Amm.vo e Scienza dell'Amministrazione
Perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali
Via G. Galilei n° 14 - 81100 Caserta
Tel. 0823/210216 - Fax 0823/220561
pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it

ECC.MO TRIBUNALE CIVILE DI LA SPEZIA
IN FUNZIONE DI
GIUDICE DEL LAVORO

Ricorre, in via cautelare ed urgenza ex art. 700 c.p.c., con contestuale giudizio di merito, l'insegnante Senneca Francesca, nata a Maddaloni (CE) il 13/01/1971 ed ivi residente alla via Appia n. 496, C.F. SNN FCN 71A53E791D, rappresentata e difesa, giusta procura in calce, dall'avv. Pasquale Marotta (C.F. MRT PQL 64M14B362R), con il quale elettivamente domicilia presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: pasquale.marotta@avvocatismcv.it. Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni anche a mezzo fax al numero 0823/220561, oppure all'indirizzo pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it.

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t.;
 - **Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria**, in persona del Direttore Generale p.t.;
 - **USR per l'Umbria - Ufficio III - Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia**, in persona del legale rapp.te p.t.;
 - **Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria**, in persona del Direttore Generale p.t.;
 - **Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria - Ufficio IV - Ambito Territoriale di La Spezia**, in persona del legale rapp.te p.t.;
 - **Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio** in persona del Direttore Generale p.t.;
 - **Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio- Ufficio VI - Ambito Territoriale per la provincia di Roma**, in persona del legale rapp.te p.t.;
- per la declaratoria di illegittimità e conseguente disapplicazione e/o annullamento dei seguenti provvedimenti:**



- a) dell'email pervenuta alla ricorrente in data 29/07/2016, con la quale si dispone il trasferimento della stessa docente presso Liguria Ambito 0010, Scuola Primaria, tipologia di Posto: Comune;
- b) del decreto del 29/07/2016 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria di pubblicazione dei movimenti del personale docente a tempo indeterminato Fase B-C-D- della scuola primaria disposti, per l'a.s. 2016/2017, con decorrenza a tutti gli effetti dall'1 settembre 2016, nella parte in cui include il nominativo della ricorrente nell'elenco allegato;
- c) dell'elenco allegato al decreto impugnato sub b) nella parte in cui include il nominativo della ricorrente, a fianco del quale viene indicato l'Ambito assegnato: Liguria Ambito 0010;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

del diritto del ricorrente ad ottenere, ai fini della mobilità per l'a.s. 2016/2017, il trasferimento in uno degli ambiti della provincia di Roma, nel rispetto delle preferenze indicate nella domanda di mobilità o che sarà ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito.

FATTO

La ricorrente è docente di ruolo nella scuola primaria, su posto comune, con contratto a tempo indeterminato.

Ella ha stipulato il contratto di lavoro in data 01/12/2015 con il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria -Ufficio III - Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia, avente decorrenza giuridica dal 01/09/2015.

L'assunzione della ricorrente è scaturita dalla sua partecipazione al piano straordinario di assunzioni, indetto dal MIUR ai sensi della legge n. 107/2015.

Segnatamente, ella è stata assunta ai sensi dell'art. 1, comma 98, lettera c), della legge n. 107/2015.

Ella è stata individuata, quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, con provincia di destinazione Perugia.

In data 8/04/2016, con Ordinanza Ministeriale n. 241, è stata



disciplinata la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017.

Le norme in essa contenute determinano le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 08/04/2016.

In particolare, la citata O.M. si limita a dettare specifiche disposizioni ed istruzioni in materia di mobilità del personale docente, educativo ed a.t.a., con particolare riguardo alla fissazione dei termini di presentazione delle domande, alla indicazione degli atti e dei documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse e alla determinazione degli adempimenti facenti carico agli uffici ed alle istituzioni scolastiche.

Mentre, le disposizioni normative per le operazioni di mobilità del personale docente, educativo ed ATA vengono dettate dal CCNI dell'8 aprile 2016.

La ricorrente ha presentato domanda di trasferimento per l'a.s. 2016/2017, per la classe di concorso Scuola Primaria, posto comune, all'Ufficio Scolastico Provinciale di Perugia, richiedendo come ambito di assegnazione, in primis, gli Ambiti della Campania, e, poi, a seguire gli ambiti del Lazio.

Nella domanda di mobilità, ella ha dichiarato i propri titoli di servizio e culturali.

Successivamente, in data 29/07/2016, alla ricorrente è stato notificato, tramite e-mail istituzionale del MIUR, la assegnazione della nuova sede; tanto è avvenuto a seguito di quanto elaborato dalle procedure automatiche del sistema informatico del Ministero.

Ad essa ricorrente è stato comunicato, per l'anno 2016-2017, il trasferimento in provincia di La Spezia e, segnatamente, sull'Ambito Liguria 0010 - per la tipologia di posto comune nella scuola primaria.

Peraltro, in pari data, il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria ha pubblicato i movimenti del personale docente a tempo indeterminato Fase B-C-D- della scuola primaria disposti per l'a.s.



2016/2017, con decorrenza a tutti gli effetti dall'1 settembre 2016.

Ebbene, la ricorrente, nel prendere visione dell'elenco allegato al citato decreto, ha riscontrato il proprio nominativo, a fianco del quale veniva indicato l'Ambito assegnatole: Liguria Ambito 0010 (prov. di La Spezia), con punti 13,00.

Tuttavia, ciò di cui si duole maggiormente la ricorrente è la circostanza che nella provincia di Roma, **risultano trasferiti nella fase C della mobilità (ovvero la stessa a cui ha partecipato la ricorrente), senza alcuna precedenza**, docenti vantanti un punteggio inferiore al suo.

In particolare, la ricorrente nel prendere visione del bollettino dei trasferimenti pubblicati dall'Ambito Territoriale per la Provincia di Roma, ha riscontrato la presenza di molti docenti con un punteggio inferiore.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riportano i seguenti nominativi:

Cognome	Nome	Data nascita	Sig la nascita	Precedenza	Punteggio	Fase	Sede arrivo (scuola / ambito)	Denominazione	Tipo Posto	Descrizione Tipo Posto
CULLA	LUISA	20/01/1954	LT		12	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	A N	COMUNE
FRANZONI	ELVIRA	07/12/1965	CS		12	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	A N	COMUNE
ALAMPI	DOMENICA	04/07/1958	RC		12	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	A N	COMUNE
MAZZARELLA	TERESA	15/05/1966	RM		12	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	A N	COMUNE
NUSDEO	LUCIA	14/09/1965	VV		12	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	A N	COMUNE
TOMMASO	MARIA	25/06/1963	AG		12	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	A N	COMUNE
BATTAGLIA	SALVINA	05/03/1955	PA		9	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	A N	COMUNE
GORGA	MARIA CARMELA	19/01/1972	SA		3	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	A N	COMUNE
SFREZZICHINI	VALENTINA	05/08/1977	RM		3	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	A N	COMUNE
TRANCHIDA	ANTONINA	30/05/1973	TP		0	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	A N	COMUNE
VARQUEZ	PATRIZIA	22/12/1987	NA		0	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	A N	COMUNE
MARADEI	ANGELA	05/11/1965	LT		9	C	LAZ0000016	LAZIO AMBITO 0016	A N	COMUNE



CAVALIERE	MARIANA	01/08/1983	CE		3	C	LAZ0000016	LAZIO AMBITO 0016	AN	COMUNE
CARUSO	SIMONA	08/12/1974	NA		0	C	LAZ0000016	LAZIO AMBITO 0016	AN	COMUNE
DI SANO	ROBERTA	27/04/1967	FR		12	C	LAZ0000015	LAZIO AMBITO 0015	AN	COMUNE
MAROCO	ELISABETTA	03/04/1975	FR		12	C	LAZ0000015	LAZIO AMBITO 0015	AN	COMUNE
ANDRIOLA	ELISABETTA	26/08/1971	BA		12	C	LAZ0000015	LAZIO AMBITO 0015	AN	COMUNE
POFI	MARIA GRAZIA	19/05/1962	FR		12	C	LAZ0000015	LAZIO AMBITO 0015	AN	COMUNE
PALMISANI	ANTONELLA	19/11/1956	RM		12	C	LAZ0000015	LAZIO AMBITO 0015	AN	COMUNE
TICCONI	SANDRA	16/08/1966	FR		12	C	LAZ0000015	LAZIO AMBITO 0015	AN	COMUNE
LORINI	ARIANNA	07/07/1980	FR		9	C	LAZ0000015	LAZIO AMBITO 0015	AN	COMUNE
MESTICI	CHIARA	15/10/1986	RM		12	C	LAZ0000014	LAZIO AMBITO 0014	AN	COMUNE
DE GIROLAMO	MARIA LUISA	20/04/1988	AV		12	C	LAZ0000013	LAZIO AMBITO 0013	AN	COMUNE
PICHEZZI	MARCELLA	05/05/1954	RM		12	C	LAZ0000013	LAZIO AMBITO 0013	AN	COMUNE
RANALLETTA	GABRIELLA	03/02/1962	AQ		12	C	LAZ0000013	LAZIO AMBITO 0013	AN	COMUNE
VILLA	PATRIZIA	01/10/1965	FR		12	C	LAZ0000013	LAZIO AMBITO 0013	AN	COMUNE
PARISI	CHIARA	02/09/1980	ME		7	C	LAZ0000013	LAZIO AMBITO 0013	AN	COMUNE
MARCELLI	SIMONA	25/08/1988	FR		3	C	LAZ0000013	LAZIO AMBITO 0013	AN	COMUNE
BALDASSI	SILVANA	09/07/1963	FR		0	C	LAZ0000013	LAZIO AMBITO 0013	AN	COMUNE
CERAMI	LILIANA	10/04/1972	PA		12	C	LAZ0000012	LAZIO AMBITO 0012	AN	COMUNE
MINNONI	ELISABETTA	06/02/1977	RM		12	C	LAZ0000012	LAZIO AMBITO 0012	AN	COMUNE
CARLEO	MARIAROSARIA	16/07/1980	SA		6	C	LAZ0000012	LAZIO AMBITO 0012	AN	COMUNE
MALAGRINO	EMILIA	29/12/1965	CS		6	C	LAZ0000012	LAZIO AMBITO 0012	AN	COMUNE
BARBI	DEBORA	26/03/1986	VR		0	C	LAZ0000012	LAZIO AMBITO 0012	AN	COMUNE
BRUNI	RITA	22/12/1961	CZ		0	C	LAZ0000012	LAZIO AMBITO 0012	AN	COMUNE
BATTISTA	MARIAROSARIA	09/12/1975	NA		13	C	LAZ0000010	LAZIO AMBITO 0010	AN	COMUNE
CARUSO	NATALIA	24/07/1969	CT		12	C	LAZ0000010	LAZIO AMBITO 0010	AN	COMUNE
DI ROSA	PAOLA	05/04/	SR		12	C	LAZ00	LAZIO	A	COM



		1962					00010	AMBIT O 0010	N	UNE
GARSIA	ROSA ANNA	10/09/ 1964	TP		12	C	LAZ00 00010	LAZIO AMBIT O 0010	A N	COM UNE
AMATO	MARIA	27/02/ 1964	PA		12	C	LAZ00 00010	LAZIO AMBIT O 0010	A N	COM UNE
POMOD ORO	VITTORI A EPIFANI A	06/01/ 1970	ME		12	C	LAZ00 00010	LAZIO AMBIT O 0010	A N	COM UNE
ARCIDIA CONO	ROSARIA	14/06/ 1962	CT		12	C	LAZ00 00010	LAZIO AMBIT O 0010	A N	COM UNE
ISGRÒ	ROSITA	22/02/ 1972			12	C	LAZ00 00010	LAZIO AMBIT O 0010	A N	COM UNE
VERZUT O	GIORGIN A	08/06/ 1967	PA		12	C	LAZ00 00010	LAZIO AMBIT O 0010	A N	COM UNE
VASILE	TERESA	07/12/ 1966	RG		12	C	LAZ00 00010	LAZIO AMBIT O 0010	A N	COM UNE
SARACE NO	ERIKA	27/07/ 1977	SR		11	C	LAZ00 00010	LAZIO AMBIT O 0010	A N	COM UNE
VARGET TO	LILIANA	24/09/ 1981	PA		11	C	LAZ00 00010	LAZIO AMBIT O 0010	A N	COM UNE
MERCUR IO	OLGA	29/03/ 1988	CZ		10	C	LAZ00 00010	LAZIO AMBIT O 0010	A N	COM UNE
VICALE	SISTINA IVANA	13/09/ 1983	CE		9	C	LAZ00 00010	LAZIO AMBIT O 0010	A N	COM UNE
MORAN A	CLAUDI A	24/07/ 1979	PA		12	C	LAZ00 00009	LAZIO AMBIT O 0009	A N	COM UNE
RUGGIE RO	LUCIA	28/02/ 1964	SA		12	C	LAZ00 00009	LAZIO AMBIT O 0009	A N	COM UNE
BAGLI	CHIARA	28/02/ 1982	RM		9	C	LAZ00 00009	LAZIO AMBIT O 0009	A N	COM UNE
DI GIROLA MO	ALESSAN DRA	12/05/ 1979	TP		9	C	LAZ00 00009	LAZIO AMBIT O 0009	A N	COM UNE
D'ANGEL O	ROSSELL A	14/09/ 1971	CE		7	C	LAZ00 00009	LAZIO AMBIT O 0009	A N	COM UNE
LOMBAR DI	FELICIA NA	27/11/ 1980	TA		7	C	LAZ00 00009	LAZIO AMBIT O 0009	A N	COM UNE
BRUNO	LUCIA MARIA	04/03/ 1966	ME		12	C	LAZ00 00004	LAZIO AMBIT O 0004	A N	COM UNE
CARNEV ALE	CLARA	09/08/ 1967	CS		12	C	LAZ00 00004	LAZIO AMBIT O 0004	A N	COM UNE
DEL GRECO	PALMA	23/08/ 1973	FR		12	C	LAZ00 00004	LAZIO AMBIT O 0004	A N	COM UNE
GANDOL FO	MARIAN NA	22/06/ 1970	NA		12	C	LAZ00 00004	LAZIO AMBIT O 0004	A N	COM UNE
GIUNTA	SANTIN A	09/02/ 1977	SR		12	C	LAZ00 00004	LAZIO AMBIT O 0004	A N	COM UNE
PANICO	ELISABE TTA	31/03/ 1970	RM		12	C	LAZ00 00004	LAZIO AMBIT O 0004	A N	COM UNE
TEOLI	ANNA MARIA	13/04/ 1962	FR		12	C	LAZ00 00004	LAZIO AMBIT O 0004	A N	COM UNE
NERI	STEFANI	10/11/ 	RC		11	C	LAZ00	LAZIO	A	COM



	A	1974					00004	AMBIT O 0004	N	UNE
BAIANO	TERESA MARIA	28/05/ 1969	CE		9	C	LAZ00 00004	LAZIO AMBIT O 0004	A N	COM UNE
CAGGIA NO	GIOVAN NA	25/06/ 1960	NA		9	C	LAZ00 00004	LAZIO AMBIT O 0004	A N	COM UNE
CHIARA DONNA	CINZIA	10/04/ 1979	AV		7	C	LAZ00 00004	LAZIO AMBIT O 0004	A N	COM UNE
COSOLE TO	MARIA ANTONI A	11/11/ 1975	RC		7	C	LAZ00 00004	LAZIO AMBIT O 0004	A N	COM UNE
LONGO	VALENTI NA	30/09/ 1987	RM		6	C	LAZ00 00004	LAZIO AMBIT O 0004	A N	COM UNE
MILICI	CONCET TINA	30/06/ 1970	ME		6	C	LAZ00 00004	LAZIO AMBIT O 0004	A N	COM UNE
SPOSAT O	MARIA TERESA ROSALIN DA	24/12/ 1961	CS		3	C	LAZ00 00004	LAZIO AMBIT O 0004	A N	COM UNE
MAGLIU LO	ASSUNT A	18/05/ 1982	NA		0	C	LAZ00 00004	LAZIO AMBIT O 0004	A N	COM UNE
COLANT ONI	CLAUDI A	21/10/ 1974	RM		12	C	LAZ00 00002	LAZIO AMBIT O 0002	A N	COM UNE
FAZIO	EMANUE LA	10/03/ 1974	ME		12	C	LAZ00 00002	LAZIO AMBIT O 0002	A N	COM UNE
PAPA	CARLA	02/07/ 1971	CE		12	C	LAZ00 00002	LAZIO AMBIT O 0002	A N	COM UNE
SIRUFO	ANNUNZ IATA	20/12/ 1963	CS		3	C	LAZ00 00002	LAZIO AMBIT O 0002	A N	COM UNE
EDUARD O	GIUSEPPI NA	06/05/ 1967	CE		0	C	LAZ00 00002	LAZIO AMBIT O 0002	A N	COM UNE

Alla luce di tali circostanze, l'odierna ricorrente ha inoltrato al MIUR resistente e all'Ambito Territoriale di Perugia la richiesta di tentativo di conciliazione.

Tuttavia, l'ATP di Perugia ha ritenuto di non poter accogliere l'istanza.

Da qui la necessità del presente ricorso.

I provvedimenti, in questa sede gravati, sono illegittimi e vanno disapplicati per i seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE DEL T.U. 297/94 - VIOLAZIONE DEL CRITERIO MERITOCRATICO; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST.- ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA, PER MAINFESTA INGIUSTIZIA E PER



DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRECETTI DI LOGICA E RAZIONALITA'.

Inoltre, come più volte precisato, la ricorrente, all'esito della procedura di mobilità è stata trasferita in provincia di La Spezia, ovvero: Liguria Ambito 0010.

Ebbene, occorre evidenziare che l'assegnazione della ricorrente in provincia di La Spezia è stata disposta in violazione delle norme di legge e regolamentari.

Invero, prendendo in considerazione il punteggio attribuito alla ricorrente in sede di mobilità, ovvero 13,00 punti, occorre rilevare che molti docenti, senza alcuna precedenza, in possesso di un punteggio inferiore a quello della docente sono stati assegnati nella provincia di Roma, ovvero, agli Ambiti: Lazio Ambito 0016 (Roma), Lazio Ambito 0015 (Roma), Lazio Ambito 0014 (Roma), Lazio Ambito 0013 (Roma), Lazio Ambito 0012 (Roma), Lazio Ambito 0011 (Roma), Lazio Ambito 0010 (Roma), Lazio Ambito 0009 (Roma), Lazio Ambito 0008 (Roma), Lazio Ambito 0007 (Roma), Lazio Ambito 0006 (Roma), Lazio Ambito 0005 (Roma), Lazio Ambito 0004 (Roma), Lazio Ambito 0003 (Roma), Lazio Ambito 0002 (Roma), Lazio Ambito 0001 (Roma).

In particolare, i docenti trasferiti nei suddetti ambiti versano tutti nella medesima condizione della ricorrente, ovvero si tratta di docenti assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE.

Inoltre, si tratta di docenti che hanno partecipato alla medesima fase della mobilità a cui ha partecipato la ricorrente, ovvero alla FASE C.

In dettaglio, così come emerge dal bollettino dei trasferimenti pubblicati dall'Ambito Territoriale per la Provincia di Roma, nella stessa provincia di Roma sono stati assegnati molti docenti con un punteggio inferiore a quello della ricorrente.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riportano di seguito alcuni nominativi:

Cognome	Nome	Data nascita	Sigla nascita	Precedenza	Punteggio	Fase	Sede arrivo (scuola / ambito)	Denominazione	Tipo Posto	Descrizione Tipo Posto



							o)			
CULLA	LUISA	20/01/1954	LT		12	C	LAZ000001	LAZIO AMBIT O 0001	A N	COM UNE
FRANZONI	ELVIRA	07/12/1965	CS		12	C	LAZ000001	LAZIO AMBIT O 0001	A N	COM UNE
ALAMPI	DOMENICA	04/07/1958	RC		12	C	LAZ000001	LAZIO AMBIT O 0001	A N	COM UNE
MAZZARELLA	TERESA	15/05/1966	RM		12	C	LAZ000001	LAZIO AMBIT O 0001	A N	COM UNE
NUSDEO	LUCIA	14/09/1965	VV		12	C	LAZ000001	LAZIO AMBIT O 0001	A N	COM UNE
TOMMASO	MARIA	25/06/1963	AG		12	C	LAZ000001	LAZIO AMBIT O 0001	A N	COM UNE
BATTAGLIA	SALVINA	05/03/1955	PA		9	C	LAZ000001	LAZIO AMBIT O 0001	A N	COM UNE
GORGA	MARIA CARMELA	19/01/1972	SA		3	C	LAZ000001	LAZIO AMBIT O 0001	A N	COM UNE
SFREZZICHINI	VALENTINA	05/08/1977	RM		3	C	LAZ000001	LAZIO AMBIT O 0001	A N	COM UNE
TRANCHIDA	ANTONINA	30/05/1973	TP		0	C	LAZ000001	LAZIO AMBIT O 0001	A N	COM UNE
VARQUEZ	PATRIZIA	22/12/1987	NA		0	C	LAZ000001	LAZIO AMBIT O 0001	A N	COM UNE
MARADEI	ANGELA	05/11/1965	LT		9	C	LAZ000016	LAZIO AMBIT O 0016	A N	COM UNE
CAVALIERE	MARIANA	01/08/1983	CE		3	C	LAZ000016	LAZIO AMBIT O 0016	A N	COM UNE
CARUSO	SIMONA	08/12/1974	NA		0	C	LAZ000016	LAZIO AMBIT O 0016	A N	COM UNE
DI SANO	ROBERTA	27/04/1967	FR		12	C	LAZ000015	LAZIO AMBIT O 0015	A N	COM UNE
MAROCO	ELISABETTA	03/04/1975	FR		12	C	LAZ000015	LAZIO AMBIT O 0015	A N	COM UNE
ANDRIOLA	ELISABETTA	26/08/1971	BA		12	C	LAZ000015	LAZIO AMBIT O 0015	A N	COM UNE
POFI	MARIA GRAZIA	19/05/1962	FR		12	C	LAZ000015	LAZIO AMBIT O 0015	A N	COM UNE
PALMISANI	ANTONELLA	19/11/1956	RM		12	C	LAZ000015	LAZIO AMBIT O 0015	A N	COM UNE
TICCONI	SANDRA	16/08/1966	FR		12	C	LAZ000015	LAZIO AMBIT O 0015	A N	COM UNE
LORINI	ARIANNA	07/07/1980	FR		9	C	LAZ000015	LAZIO AMBIT O 0015	A N	COM UNE
MESTICI	CHIARA	15/10/1986	RM		12	C	LAZ000014	LAZIO AMBIT O 0014	A N	COM UNE
DE GIROLAMO	MARIA LUISA	20/04/1988	AV		12	C	LAZ000013	LAZIO AMBIT O 0013	A N	COM UNE
PICHEZZI	MARCELLA	05/05/1954	RM		12	C	LAZ000013	LAZIO AMBIT O 0013	A N	COM UNE



RANALL ETTA	GABRIEL LA	03/02/ 1962	AQ		12	C	LAZ00 00013	LAZIO AMBIT O 0013	A N	COM UNE
VILLA	PATRIZI A	01/10/ 1965	FR		12	C	LAZ00 00013	LAZIO AMBIT O 0013	A N	COM UNE
PARISI	CHIARA	02/09/ 1980	ME		7	C	LAZ00 00013	LAZIO AMBIT O 0013	A N	COM UNE
MARCEL LI	SIMONA	25/08/ 1988	FR		3	C	LAZ00 00013	LAZIO AMBIT O 0013	A N	COM UNE
BALDAS SI	SILVANA	09/07/ 1963	FR		0	C	LAZ00 00013	LAZIO AMBIT O 0013	A N	COM UNE
CERAMI	LILIANA	10/04/ 1972	PA		12	C	LAZ00 00012	LAZIO AMBIT O 0012	A N	COM UNE
MINNON I	ELISABE TTA	06/02/ 1977	RM		12	C	LAZ00 00012	LAZIO AMBIT O 0012	A N	COM UNE
CARLEO	MARIAR OSARIA	16/07/ 1980	SA		6	C	LAZ00 00012	LAZIO AMBIT O 0012	A N	COM UNE
MALAGR INÒ	EMILIA	29/12/ 1965	CS		6	C	LAZ00 00012	LAZIO AMBIT O 0012	A N	COM UNE
BARBI	DEBORA	26/03/ 1986	VR		0	C	LAZ00 00012	LAZIO AMBIT O 0012	A N	COM UNE
BRUNI	RITA	22/12/ 1961	CZ		0	C	LAZ00 00012	LAZIO AMBIT O 0012	A N	COM UNE
BATTIST A	MARIAR OSARIA	09/12/ 1975	NA		13	C	LAZ00 00010	LAZIO AMBIT O 0010	A N	COM UNE
CARUSO	NATALIA	24/07/ 1969	CT		12	C	LAZ00 00010	LAZIO AMBIT O 0010	A N	COM UNE
DI ROSA	PAOLA	05/04/ 1962	SR		12	C	LAZ00 00010	LAZIO AMBIT O 0010	A N	COM UNE
GARSIA	ROSA ANNA	10/09/ 1964	TP		12	C	LAZ00 00010	LAZIO AMBIT O 0010	A N	COM UNE
AMATO	MARIA	27/02/ 1964	PA		12	C	LAZ00 00010	LAZIO AMBIT O 0010	A N	COM UNE
POMOD ORO	VITTORI A EPIFANI A	06/01/ 1970	ME		12	C	LAZ00 00010	LAZIO AMBIT O 0010	A N	COM UNE
ARCIDIA CONO	ROSARIA	14/06/ 1962	CT		12	C	LAZ00 00010	LAZIO AMBIT O 0010	A N	COM UNE
ISGRÒ	ROSITA	22/02/ 1972			12	C	LAZ00 00010	LAZIO AMBIT O 0010	A N	COM UNE
VERZUT O	GIORGIN A	08/06/ 1967	PA		12	C	LAZ00 00010	LAZIO AMBIT O 0010	A N	COM UNE
VASILE	TERESA	07/12/ 1966	RG		12	C	LAZ00 00010	LAZIO AMBIT O 0010	A N	COM UNE
SARACE NO	ERIKA	27/07/ 1977	SR		11	C	LAZ00 00010	LAZIO AMBIT O 0010	A N	COM UNE
VARGET TO	LILIANA	24/09/ 1981	PA		11	C	LAZ00 00010	LAZIO AMBIT O 0010	A N	COM UNE
MERCUR IO	OLGA	29/03/ 1988	CZ		10	C	LAZ00 00010	LAZIO AMBIT O 0010	A N	COM UNE
VICALE	SISTINA IVANA	13/09/ 1983	CE		9	C	LAZ00 00010	LAZIO AMBIT O 0010	A N	COM UNE



MORAN A	CLAUDI A	24/07/1979	PA		12	C	LAZ000009	LAZIO AMBITO 0009	A N	COMUNE
RUGGIERO	LUCIA	28/02/1964	SA		12	C	LAZ000009	LAZIO AMBITO 0009	A N	COMUNE
BAGLI	CHIARA	28/02/1982	RM		9	C	LAZ000009	LAZIO AMBITO 0009	A N	COMUNE
DI GIROLAMO	ALESSANDRA	12/05/1979	TP		9	C	LAZ000009	LAZIO AMBITO 0009	A N	COMUNE
D'ANGELO	ROSSELLA	14/09/1971	CE		7	C	LAZ000009	LAZIO AMBITO 0009	A N	COMUNE
LOMBARDI	FELICIANA	27/11/1980	TA		7	C	LAZ000009	LAZIO AMBITO 0009	A N	COMUNE
BRUNO	LUCIA MARIA	04/03/1966	ME		12	C	LAZ000004	LAZIO AMBITO 0004	A N	COMUNE
CARNEVALE	CLARA	09/08/1967	CS		12	C	LAZ000004	LAZIO AMBITO 0004	A N	COMUNE
DEL GRECO	PALMA	23/08/1973	FR		12	C	LAZ000004	LAZIO AMBITO 0004	A N	COMUNE
GANDOLFO	MARIANA	22/06/1970	NA		12	C	LAZ000004	LAZIO AMBITO 0004	A N	COMUNE
GIUNTA	SANTINA	09/02/1977	SR		12	C	LAZ000004	LAZIO AMBITO 0004	A N	COMUNE
PANICO	ELISABETTA	31/03/1970	RM		12	C	LAZ000004	LAZIO AMBITO 0004	A N	COMUNE
TEOLI	ANNA MARIA	13/04/1962	FR		12	C	LAZ000004	LAZIO AMBITO 0004	A N	COMUNE
NERI	STEFANIA	10/11/1974	RC		11	C	LAZ000004	LAZIO AMBITO 0004	A N	COMUNE
BAIANO	TERESA MARIA	28/05/1969	CE		9	C	LAZ000004	LAZIO AMBITO 0004	A N	COMUNE
CAGGIANO	GIOVANNA	25/06/1960	NA		9	C	LAZ000004	LAZIO AMBITO 0004	A N	COMUNE
CHIARA DONNA	CINZIA	10/04/1979	AV		7	C	LAZ000004	LAZIO AMBITO 0004	A N	COMUNE
COSOLETO	MARIA ANTONIA	11/11/1975	RC		7	C	LAZ000004	LAZIO AMBITO 0004	A N	COMUNE
LONGO	VALENTINA	30/09/1987	RM		6	C	LAZ000004	LAZIO AMBITO 0004	A N	COMUNE
MILICI	CONCETTINA	30/06/1970	ME		6	C	LAZ000004	LAZIO AMBITO 0004	A N	COMUNE
SPOSATO	MARIA TERESA ROSALINDA	24/12/1961	CS		3	C	LAZ000004	LAZIO AMBITO 0004	A N	COMUNE
MAGLIULO	ASSUNTA	18/05/1982	NA		0	C	LAZ000004	LAZIO AMBITO 0004	A N	COMUNE
COLANTONI	CLAUDI A	21/10/1974	RM		12	C	LAZ000002	LAZIO AMBITO 0002	A N	COMUNE
FAZIO	EMANUELA	10/03/1974	ME		12	C	LAZ000002	LAZIO AMBITO 0002	A N	COMUNE
PAPA	CARLA	02/07/1971	CE		12	C	LAZ000002	LAZIO AMBITO 0002	A N	COMUNE



SIRUFO	ANNUNZIATA	20/12/1963	CS		3	C	LAZ000002	LAZIO AMBITO 0002	AN	COMUNE
EDUARDO	GIUSEPPINA	06/05/1967	CE		0	C	LAZ000002	LAZIO AMBITO 0002	AN	COMUNE

La ricorrente nella domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017, ha richiesto l'assegnazione, in primis, gli Ambiti della Campania, e, poi, a seguire gli ambiti del Lazio.

Ciò nonostante, ella si è vista trasferire in provincia di La Spezia.

Per contro, gli insegnanti summenzionati, tutti nelle medesime condizioni in cui versa la ricorrente, hanno ottenuto, pur vantando un punteggio inferiore, il trasferimento nei citati ambiti.

Ne consegue, pertanto, che i provvedimenti di assegnazione - trasferimento, abnormi ed illegittimi, meritano di essere disapplicati e/o annullati con tutte le conseguenze di legge.

Invero, l'illegittimità degli atti impugnati in epigrafe trova immediato riscontro analizzando gli elenchi dei trasferimenti innanzi citati, non affatto ossequiosi del criterio meritocratico che deve sempre governare la collocazione dei docenti nella graduatorie, anche quelle finalizzate alla mobilità.

Non v'è dubbio che, nella specie, l'Amministrazione ha violato palesemente il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.

Invero, la disciplina di cui alla presente procedura di mobilità è dettata dall'art. 1 co. 108 ss. della Legge 107/2015, dall'OM 8.4.2016 n. 214 e dal CCNL 8.4.2016.

In particolare, l'art. 1, co. 108, della L. 107/15 stabiliva che *“Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni,*



per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale...".

La procedura di mobilità è stata, poi, disciplinata dall'art. 6 CCNI siglato l'8 aprile 2016 che ha previsto una sua articolazione in quattro fasi e, con riferimento alla Fase C per cui si procede, quella relativa agli assunti nell'a.s. 2015/16 da GAE, ha stabilito che "1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza"; il comma 2 dell'art. 6 stabiliva che "le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1".

Orbene, l'allegato 1 del CCNI prevede, per la fase C), che "l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:

a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto III)-1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto;

b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di



disabile;

b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;

c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto;

d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;

e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza

Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto.

L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica

I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina."

Ne consegue che il criterio del punteggio resta prioritario rispetto all'ordine delle preferenze, nel senso che, in assenza di titoli di precedenza, per ciascuna preferenza indicata prevale l'aspirante con il punteggio più elevato, là dove, invece, l'ordine delle preferenze è decisivo solo a parità di punteggio.

In tal senso, peraltro, si è espressa, più volte, di recente la giurisprudenza ordinaria: "In ogni caso il *modus procedendi* prospettato dal MIUR, il quale sostiene di aver riconosciuto portata prioritaria all'ordine delle preferenze, appare illegittimo, non potendosi ritenere un portato necessario delle previsioni contenute nel CCNI dell'8.4.2016.

L'art. 6 del CCNI sulla Mobilità del personale a.s. 2016/2017 si è, infatti,



limitato a prevedere che “La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”.

Nell'allegato 1, con riferimento alla fase C, è stato, inoltre, precisato che “Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti O e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina.”.

In particolare e, per quanto di rilievo, dalla locuzione “a parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica” si desume unicamente quanto nella stessa espresso, ossia che a parità di punteggio e di precedenza prevale l'aspirante con maggiore anzianità anagrafica, mentre nella disposizione sopra richiamata viene contestualmente chiarito che l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza dagli stessi espressa, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli e che l'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto in punteggio.

Ne segue che il criterio del punteggio resta comunque prioritario rispetto a quello dell'ordine delle preferenze, nel senso che, in assenza di titoli di precedenza, per ciascuna preferenza indicata prevale l'aspirante con il punteggio più elevato, là dove, invece, l'ordine delle preferenze è decisivo solo a parità di punteggio.

Una diversa interpretazione del CCNI si porrebbe in contrasto con i principi d'imparzialità e buon andamento della PA sanciti dall'art. 97



Cost., principi dei quali quello generale di scorrimento delle graduatorie sulla base del punteggio costituisce espressione” (cfr. Tribunale di Monza – Sezione Lavoro, ord.za del 15/11/2016, Giudice dott.ssa Serena Sommariva); Ed ancora: Il riferimento normativo è al contenuto del CCNL dello 08.4.2015, che all’art. 6 comma 1 disciplina le “fasi dei trasferimenti e dei passaggi”, e che per la fase C), ossia per quella pacificamente in rilievo, prevede che “La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L’ordine di preferenza è indicato nella istanza ovvero determinato o completato di ufficio. A seguito della mobilità i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l’ordine di preferenza”. Il comma 2 dell’art. 6 prevede che “le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l’ordine definito dall’allegato 1”.

L’allegato 1 prevede che la fase c) prevede che “l’ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:

a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell’ordine di cui al punto 111)-1)- 2) e 3) dell’art. 13 del presente contratto;

b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell’art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;

b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell’art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;

c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al punto VI) dell’art. 13 del presente contratto; d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell’art. 13 del presente contratto; e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza.

Per ciascuna delle operazioni l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto.



L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica" (cfr. Tribunale di Pavia - Sezione Lavoro, Ord.za dell'11/11/2016, Giudice dott.ssa Federica Ferrari; nello stesso senso si veda anche: Tribunale di Pavia - Sezione Lavoro, Ord.za dell'16/11/2016, Giudice dott.ssa Donatella Oneto; Tribunale di Venezia - Ordinanza n. 6962-2016 del 24 novembre 2016).

Invero, laddove si consentisse che i trasferimenti dei docenti avvengano senza tener conto del punteggio posseduto dagli stessi si determinerebbe un grave vulnus al principio meritocratico, inteso come unico legittimo criterio di graduazione degli insegnanti della scuola pubblica.

Peraltro, la condotta perpetrata dall'Amministrazione resistente concreta una patente disparità di trattamento tra docenti che versano nelle medesime condizioni, determinando, così, una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. enucleabili dall'art. 97 Cost..

Preme evidenziare, inoltre, che, in merito alla procedura di mobilità per l'a.s. 2016/2017 e relativamente ad una fattispecie identica a quella che qui ci occupa, di recente, la giurisprudenza ordinaria ha affermato che *"- si tratta di procedura complessivamente delineata dall'art. 1 co. 108 ss. della Legge 107/2015, dall'OM 8.4.2016 n. 214 e dal CCNL 8.4.2016;*

- l'art. 1, co. 108, L. 107/15 così stabiliva: "108. Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilita' territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via



provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale...";

- la procedura di mobilità è stata più nel dettaglio disciplinata dall'art. 6 CCNL 8.4.2016 che ha previsto una sua articolazione in quattro fasi e, con riferimento alla Fase C per cui si procede, quella relativa agli assunti nell'a.s. 2015/16 da GAE, ha stabilito che "FASE C. 1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza"; il comma 2 dell'art. 6 stabiliva che "le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1".

- l'allegato 1 del CCNL infine prevede, per la fase C), che "l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:

a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto III)-1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto;

b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di



disabile;

b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;

c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto;

d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;

e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza", con la precisazione che "Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica..."

in pratica a ciascun docente era richiesto di inserire nella domanda, in ordine di preferenza, tutti gli ambiti territoriali (direttamente o tramite indicazione delle province di riferimento; in caso di compilazione solo parziale l'ordine veniva compilato automaticamente dal sistema sulla base di una tabella di vicinanza); ad ogni docente era assegnato un punteggio; si consideri, perché il dato si ritiene di importanza decisiva per comprendere la necessaria complessità delle operazioni, che il punteggio determinato secondo la tabella di valutazione (cfr. allegato D al CCNI) era costituito da un "punteggio base" fisso - determinato da elementi relativi all'anzianità di servizio, alle esigenze familiari di cui alle lettere B), C) e dal possesso di titoli generali - cui poteva aggiungersi un punteggio "variabile", in particolare erano riconosciuti 6 punti per il ricongiungimento al coniuge (ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli): caso verosimilmente meno frequente di punteggio variabile, valevole per 6 punti, veniva assegnato anche "per la cura e l'assistenza dei figli



minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto": questa parte variabile spettava al docente solo in relazione ad ambito territoriale riferito ad uno specifico comune;

- secondo le previsioni contrattuali sopra richiamate, l'Amministrazione doveva considerare per ciascun docente l'ordine di preferenza e, per stabilire l'ordine di graduatoria, il punteggio assegnato, punteggio che come si è visto poteva variare nei vari ambiti richiesti tra le preferenze;

- è in questa prospettiva che, ad avviso del giudicante, va intesa la previsione di cui all'allegato 1 secondo cui "per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto": infatti, proprio per la variabilità del punteggio a seconda dell'ambito di assegnazione, non era possibile per l'Amministrazione redigere una univoca graduatoria tra tutti i docenti interessati, ma occorreva l'individuazione del loro punteggio in relazione a "ciascuna preferenza", da intendersi come "ciascun ambito territoriale indicato tra le preferenze";

...

non convince invece la tesi accolta da una parte della giurisprudenza di merito, secondo cui la previsione dell'allegato 1 imponeva (o era comunque compatibile con) il confronto tra prime preferenze (e poi tra seconde preferenze, poi terze preferenze e così via ...) di ciascuno dei docenti, laddove in caso di prima (o seconda o terza ecc.) preferenza coincidente tra più di essi la scelta sarebbe stata condotta in relazione al diverso punteggio, operante dunque come criterio successivo ed eventuale: questa interpretazione del contratto non trova un aggancio normativo, se si considera che l'allegato al CCNL parla di approntamento di un ordine di graduatoria "per ciascuna preferenza" senza prevedere un'aggregazione tra preferenze collocate sullo stesso livello; al contrario, il CCNL impone di effettuare graduatorie relative



alle preferenze e tali paiono da intendere tutti gli ambiti territoriali indicati nella domanda, a prescindere dalla loro collocazione (anche l'ambito territoriale posto in 3^a, o 15^a, o 45^a posizione è una "preferenza" del docente), e del resto tale interpretazione sembra porsi in irrimediabile contrasto con la previsione secondo cui non solo "per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto", bensì "L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio" (con la precisazione che "A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica ... ");

non si può del resto nascondere che operando nel modo qui contestato l'individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall'ordine più o meno incautamente indicato dal docente all'atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all' art. 97 Cost. fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/94, in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore. Un tanto, aggravato dalla circostanza che si trattava di mobilità obbligatoria riferita a sede per la quale è previsto il vincolo di permanenza triennale e su tutto il territorio nazionale, con il rischio (ben concreto, come si ricava dalla diffusione del contenzioso in oggetto) che docenti con punteggio più alto trovassero collocazione molto deteriore rispetto a docenti con punteggio più basso;" (cfr. Trib. di Venezia – Sezione Lavoro, ord.za del 24/11/2016, Giudice dott.ssa Anna Menegazzo; inoltre, si citano: Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, ordinanza del 01/09/2016; Tribunale di Trani – Sezione Lavoro, con ordinanza del 14/09/2016; Trib. di Taranto – sezione Lavoro, ord.za del 20/09/2016).

Da quanto detto, ne consegue che i provvedimenti impugnati in



epigrafe alle lettere a), b) e c), con i quali si dispone il trasferimento dell'odierna ricorrente nell'Ambito Liguria 0010, sono illegittimi e vanno disapplicati e/o annullati, con il conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente ad ottenere, ai fini della mobilità per l'a.s. 2016/2017, il trasferimento in uno degli ambiti della provincia di Roma, nel rispetto delle preferenze indicate nella domanda di mobilità o che sarà ritenuto di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito.

ISTANZA EX ART. 700 c.p.c

Il *fumus boni iuris* emerge dai motivi del ricorso; il *periculum in mora* è invece rappresentato dalla circostanza che la ricorrente per effetto del comportamento illegittimo posto in essere dall'Amm.ne resistente è stata trasferita a far data dall'1/09/2016 nella provincia di La Spezia.

Si consideri che la ricorrente aveva anche richiesto l'assegnazione provvisoria in provincia di Caserta.

Tuttavia, come si evince dalla pubblicazione delle assegnazioni, ella non ha ottenuto l'assegnazione annuale nella sua provincia di residenza e quella dei suoi congiunti.

La necessità, oggi, della procedura d'urgenza scaturisce proprio dal fatto che laddove la docente fosse stata assegnata in provincia di Caserta non avrebbe avuto interesse ad azionare la procedura d'urgenza, atteso che le proprie doglianze potevano essere compiutamente vagliate nell'ambito di un giudizio di merito.

Ciò mentre, non avendo ottenuto l'assegnazione, ella ha urgenza di ottenere un provvedimento cautelare che le consenta di avvicinarsi alla propria famiglia.

Invero, a causa e cagione dell'illegittimo e ingiusto provvedimento, la ricorrente è costretta a subire un trasferimento - deportazione dal sud al nord che la costringe ad abbandonare i figli, Antonio Manuel e Marika, rispettivamente, di anni 15 e 8.

Si consideri, inoltre, in data 03/12/2016, è venuto a mancare il marito della ricorrente (cfr. Certificato di morte).

Pertanto, la stessa, giammai, potrebbe sradicare i propri figli dal contesto sociale in cui vivono e portarseli via con sé nella provincia di La Spezia, atteso che gli stessi, già afflitti per la grave perdita,



subirebbero anche l'allontanamento dagli altri parenti e dagli amici. Ma ciò che maggiormente rileva è l'enorme distanza tra la provincia di destinazione (La Spezia) e quella della propria famiglia (Caserta). Per contro, laddove la ricorrente ottenesse il trasferimento in uno degli ambiti della provincia di Roma, ella avrebbe la possibilità di spostarsi quotidianamente dalla località di residenza per raggiungere quella di lavoro, con l'ausilio dei mezzi pubblici, e ritornare a casa la sera e, quindi, continuare a stare con i propri figli.

Peraltro, proprio in riferimento alla mobilità del personale docente, la Giurisprudenza Lavoristica, in fattispecie analoghe a quella per cui è causa, ha ritenuto sussistente il *periculum in mora* atteso che il trasferimento a notevole distanza dalla propria residenza e il distacco dal nucleo familiare, con conseguente sacrificio di interessi, anche di natura personale e relazionale, sono insuscettibili di risarcimento per equivalente.

In particolare si segnala: Tribunale di Napoli Nord – Sezione Lavoro, ordinanza del 31/10/2016, Giudice Dott.ssa Colameo, ove si afferma che “L'ingiusto ed erroneo trasferimento impugnato integra gli estremi di un pregiudizio grave ed irreparabile cui viene esposta la ricorrente con riguardo alla propria vita personale e familiare. Invero, quanto sin qui esposto non può non determinare evidenti ripercussioni sulla sfera privata della lavoratrice, andando ad incidere negativamente sulla situazione familiare della stessa che richiede effettivamente una costante presenza della ricorrente soprattutto per assistere il marito, sig...., quale risulta affetto da patologia Grave con riconoscimento di invalidità e le due figlie minori....”.

Inoltre, sul *periculum in mora*, si riportano di seguito altre recenti pronunce emesse dai Giudici del Lavoro in riferimento a fattispecie analoghe: “Sussiste anche il *periculum in mora*, rendendosi apprezzabile il paventato pregiudizio che i tempi di un giudizio di merito possano significativamente incidere su diritti della lavoratrice espressione di valori costituzionali, quali il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli (art.30 Cost.), la tutela della maternità e dell'infanzia (art. 31 Cost.) ed il ruolo della donna



lavoratrice, cui va consentito l'adempimento dell'essenziale funzione familiare (art. 37 Cost.). Rafforza tale conclusione anche l'allegata necessità di assistenza della suocera disabile. Va considerato che, notoriamente, il trasferimento di un componente della famiglia, nella specie la ricorrente, madre di un figlio in età scolare, comporterebbe un vulnus non altrimenti riparabile alla vita coniugale e familiare. Il tutto risulta ulteriormente complicato dal fatto che l'assegnazione de quo non consentirebbe in alcun modo alla ricorrente di viaggiare giornalmente tra il luogo di residenza familiare (Campania) e la sede di insegnamento (Lombardia), al fine di poter assicurare la sua presenza in famiglia, stante la notevole distanza tra le due regioni. In altri termini, il mancato subitaneo accoglimento della presente domanda, pregiudicherebbe irrimediabilmente, non solo lo status di lavoratore e la libertà di esercizio della professione, ma anche la vita personale e familiare dell'istante, danni, come tali, non suscettibili di ristoro per equivalente" (cfr. Tribunale di Pavia - Sezione Lavoro, Ord.za dell'11/11/2016, Giudice dott.ssa Federica Ferrari).

Ed ancora: *"Nella fattispecie è, inoltre, indubbia la sussistenza del periculum in mora, considerato che l'erroneo provvedimento adottato dal MIUR comporta il trasferimento della ricorrente a notevole distanza dalla sua attuale residenza (sita a Capua) ed il suo distacco dal nucleo familiare (nel quale è presente un figlio ancora minorenne), con conseguente sacrificio di interessi, anche di natura personale e relazionale, insuscettibili di risarcimento per equivalente" (cfr. Tribunale di Monza - Sezione Lavoro, ord.za del 15/11/2016, Giudice dott.ssa Serena Sommariva).*

Da tutto quanto innanzi detto appare evidente che nel caso in esame sussiste anche il requisito del periculum e se i provvedimenti non saranno annullati, alla ricorrente ne deriverà un danno grave ed irreparabile.

Non vanno, poi, sottaciute le gravi difficoltà anche di natura economica.

A tal proposito, giova evidenziare la famiglia della sig.ra Senneca vive grazie allo stipendio di quest'ultima.

Ragion per cui, laddove la stessa insegnante dovesse trasferirsi nella



provincia di La Spezia, ella priverebbe il proprio nucleo familiare dell'unico reddito disponibile, in quanto, per potersi mantenere, sarebbe costretta a spendere quasi interamente il proprio stipendio.

Si consideri, infatti, che la ricorrente per potersi trasferire dovrà sostenere diverse spese, tra cui:

- spese viaggio (cfr. documenti allegati);
- spese di alloggio (cfr. scrittura privata);
- spese per l'acquisto di alimenti, detersivi, ecc.

Tali spese, peraltro, andrebbero ad aggiungersi alle spese del nucleo familiare di appartenenza.

Appare evidente, quindi, anche il danno economico che la stessa subirebbe.

CONCLUSIONI

Tanto premesso, Voglia l'adito Tribunale così provvedere:

A) In via cautelare ed urgente, stante i presupposti:

1) dichiarare illegittimo e, quindi, disapplicare:

- a) l'email pervenuta alla ricorrente in data 29/07/2016, con la quale si dispone il trasferimento della stessa docente presso Liguria Ambito 0010, Scuola Primaria, tipologia di Posto: Comune;
- b) il decreto del 29/07/2016 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria di pubblicazione dei movimenti del personale docente a tempo indeterminato Fase B-C-D- della scuola primaria disposti, per l'a.s. 2016/2017, con decorrenza a tutti gli effetti dall'1 settembre 2016, nella parte in cui include il nominativo della ricorrente nell'elenco allegato;
- c) l'elenco allegato al decreto impugnato sub b) nella parte in cui include il nominativo della ricorrente, a fianco del quale viene indicato l'Ambito assegnato: Liguria Ambito 0010;

e per l'effetto,

2) Dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere, ai fini della mobilità per l'a.s. 2016/2017, il trasferimento in uno degli ambiti della provincia di Roma, nel rispetto delle preferenze indicate nella domanda di mobilità o che sarà ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito.

3) Ordinare alle Amm.ni resistenti, per quanto di rispettiva competenza, di adottare i provvedimenti conseguenti e, segnatamente,



di disporre il trasferimento della docente in uno degli ambiti della provincia di Roma, nel rispetto delle preferenze indicate nella domanda di mobilità o che sarà ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito;

B) Nel merito, per i motivi addotti nel ricorso:

1) Dichiarare illegittimi e, quindi, disapplicare e/o annullare:

- a) l'email pervenuta alla ricorrente in data 29/07/2016, con la quale si dispone il trasferimento della stessa docente presso Liguria Ambito 0010, Scuola Primaria, tipologia di Posto: Comune;
- b) il decreto del 29/07/2016 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria di pubblicazione dei movimenti del personale docente a tempo indeterminato Fase B-C-D- della scuola primaria disposti, per l'a.s. 2016/2017, con decorrenza a tutti gli effetti dall'1 settembre 2016, nella parte in cui include il nominativo della ricorrente nell'elenco allegato;
- c) l'elenco allegato al decreto impugnato sub b) nella parte in cui include il nominativo della ricorrente, a fianco del quale viene indicato l'Ambito assegnato: Liguria Ambito 0010;

e per l'effetto,

2) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere, ai fini della mobilità per l'a.s. 2016/2017, il trasferimento in uno degli ambiti della provincia di Roma, nel rispetto delle preferenze indicate nella domanda di mobilità o che sarà ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito.

3) Ordinare alle Amm.ni resistenti, per quanto di rispettiva competenza, di adottare i provvedimenti conseguenti e, segnatamente, di disporre il trasferimento della docente in uno degli ambiti della provincia di Roma, nel rispetto delle preferenze indicate nella domanda di mobilità o che sarà ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito;

C) Condannare le Amm.ni resistenti alle spese e competenze di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario;

D) Fissare l'udienza di discussione;

La Spezia, lì 28/12/2016

Avv.

Pasquale Marotta

che firma anche per la ricorrente, giusta procura in calce.



Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia, di valore indeterminabile, ne è esente in quanto la ricorrente, nell'anno precedente a quello di instaurazione del presente giudizio, non ha avuto un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a euro 34.585,263.

La Spezia, lì 28/12/2016

Avv.

Pasquale Marotta

che firma anche per la ricorrente, giusta procura in calce.

Si produce la seguente documentazione:

- 1) Copia email del 29/07/2016 relativa al trasferimento;
- 2) decreto del 29/07/2016 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria di pubblicazione dei movimenti del personale docente a tempo indeterminato Fase B-C-D- della scuola primaria;
- 3) Elenco dei trasferimenti pubblicato dall'USR Liguria;
- 4) Domanda di mobilità con relativi allegati;
- 5) Domanda di mobilità convalidata con relativi allegati;
- 6) CCNI per la mobilità, a.s. 2016/2017, con relative Tabelle allegate;
- 7) O.M. 241/2016;
- 8) Bollettino dei trasferimenti ATP Roma;
- 9) Tentativo di conciliazione;
- 10) Comunicazione esito istanza di conciliazione;
- 11) Incarico triennale della docente presso l'I.C. Vezzano Ligure;
- 12) Contratto di lavoro a t.i. sottoscritto il 01/12/2015;
- 13) Certificato di stato di famiglia;
- 14) Certificato di morte del sig. Barletta Vincenzo (coniuge della ricorrente)
- 15) Decreto di pubblicazione delle assegnazioni provvisorie, con relativo elenco allegato, ove si evince la mancata assegnazione della ricorrente nella provincia di Caserta;
- 16) Domanda di assegnazione provvisoria per la scuola primaria;
- 17) Domanda di assegnazione provvisoria per la scuola dell'infanzia;
- 18) Spese di viaggio;



- 19) Spese per l'alloggio;
- 20) Modello 730/2016, redditi 2015 relativo a Barletta Vincenzo;
- 21) Tribunale di Pavia - Sezione Lavoro, Ord.za dell'11/11/2016,
Giudice dott.ssa Federica Ferrari;
- 22) Tribunale di Pavia - Sezione Lavoro, Ord.za dell'16/11/2016,
Giudice dott.ssa Donatella Oneto;
- 23) Tribunale di Monza - Sezione Lavoro, ord.za del 15/11/2016,
Giudice dott.ssa Serena Sommariva;
- 24) Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro, ordinanza del
31/10/2016, Giudice Dott.ssa Colameo;
- 25) Tribunale di Venezia - Sezione Lavoro, Ordinanza del 24
novembre 2016, Giudice dott.ssa Menegazzo.

La Spezia, lì 28/12/2016

Avv.

Pasquale Marotta

